FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306

CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE
COMUNICATO FEMM/7/GS
(Riunione del 15 novembre 2013)

OPPOSIZIONE RUGBY RED BLU A.S.D.

Il Giudice Sportivo,

VISTO il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg., Regolamento di Giustizia, presentato dalla Rugby Red Blu A.S.D., in persona del Presidente e legale rapp.te *pro tempore* Sig. Corrado Mattoccia, avverso il provvedimento assunto nella riunione in data 9-11 ottobre 2013, comunicato Femm/1/GS, con cui, in ragione della Delibera del Consiglio Federale del 13/9/2013, n.89/2013, e degli artt. 24.2 e 28.1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e delle disposizioni di cui alla Circolare Informativa 2013/2014, punto 4.10, parte generale, e punto 2 di pag. 127, sono stati comminati alla stessa A.S.D. n.4 punti di penalizzazione nel Campionato Nazionale Femminile Serie A 2013/2014 per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria nella categoria Under 16 femminile nella stagione sportiva 2012/2013;

CONSIDERATO che, in particolare, in detto ricorso è stato, tra l'altro, evidenziato che al momento della emissione del provvedimento opposto la sopra citata delibera del Consiglio Federale non era stata ancora pubblicata sull'albo della Federazione Italiana Rugby e che, in ogni caso, la Rugby Red Blu A.S.D. era stata affiliata alla F.I.R. in data 30 agosto 2013, e, quindi, prima dell'adozione della stessa delibera consiliare del 13 settembre 2013, che stabiliva dei precisi criteri che determinavano la continuità dell'attività sportiva dalla società non più affiliata/iscritta a quella di nuova affiliazione, con conseguente applicabilità a quest'ultima società delle sanzioni inflitte a quella non più affiliata e non più iscritta;

ATTESO che nello stesso ricorso il sodalizio opponente chiede, tra l'altro, di trasmettere gli atti al Consiglio Federale affinché lo stesso possa valutare l'applicabilità della prefata Delibera n.89/2013 al caso di specie, in ragione della circostanza che la società è stata affiliata in data 30 agosto 2013, prima della delibera in questione, con provvedimento del Consiglio Federale, nonché di sospendere il provvedimento impugnato;

RITENUTO che l'art. 2 del Regolamento Organico F.I.R. prevede che il Consiglio Federale deliberi in merito alle domande di affiliazioni inviate dalle società e associazioni sportive dilettantistiche interessate;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo
- visti gli artt. 19,78, 79, 80, Regolamento di Giustizia, l'art. 2, Regolamento Organico;
- rimette gli atti della presente opposizione al Consiglio Federale affinché valuti l'applicabilità alla fattispecie della Delibera del Consiglio Federale del 13/9/2013, n.89/2013;

considerato il dettato dell'articolo 19 del Regolamento di Giustizia, "Doveri Generali", non sospende il provvedimento assunto nella riunione in data 9-11 ottobre 2013, comunicato Femm/1/GS, con cui, in ragione della Delibera del Consiglio Federale del 13/9/2013, n.89/2013, e degli artt. 24.2 e 28.1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e delle disposizioni di cui alla Circolare Informativa 2013/2014, punto 4.10, parte generale, e punto 2 di pag. 127, sono stati comminati alla Rugby Red Blu A.S.D. n.4 punti di penalizzazione nel Campionato Nazionale Femminile Serie A 2013/2014 per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria nella categoria Under 16 femminile nella stagione sportiva 2012/2013, in attesa della decisione del Consiglio Federale;

dispone che l' eventuale restituzione del contributo funzionale resti sospesa sino alla definizione del ricorso.

Roma, 15 novembre 2013

(Avv. Michele Carlotto)

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)